

REGOLAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 2.

(Definizione del volontariato di protezione civile)

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:

- a) associazioni iscritte al registro regionale;
- b) gruppi comunali e intercomunali;
- c) organismi di collegamento e coordinamento.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

Art. 3.

(Partecipazione del volontariato all'attività di protezione civile)

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2, forniscono all'autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all'articolo 10 della l.r. 7/2003.

Art. 4.

(Forme di aggregazione del volontariato)

1. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:

- a) a livello comunale/intercomunale (COM, Comunità Montane, Comuni associati) tramite gruppi comunali/intercomunali;
- b) a livello provinciale con il coordinamento provinciale dei C.O.M.

Art. 5.

(Modalità di iscrizione nell'elenco)

1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile, che provvede, d'intesa con la stessa, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati all'articolo 1, comma 2 del d.p.r. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome inviano periodicamente al Dipartimento l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

Art. 6.

(Comitato di coordinamento provinciale del volontariato)

1. Con delibera n°159 n°20020020982 del 06/03/2002 la giunta provinciale ha istituito il Comitato di Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile/Ambientale

2. Il Comitato di coordinamento provinciale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:

- PRESIDENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
- VICE PRESIDENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
- RESPONSABILE SETTORE LOGISTICO
- RESPONSABILE SETTORE COMUNICAZIONI
- RESPONSABILE SETTORE AMBIENTALE
- RESPONSABILE SETTORE SANITARIO

2. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art. 7.

(Compiti del comitato di coordinamento provinciale del volontariato)

1. Il Comitato di coordinamento provinciale del volontariato (CCPV) costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte provinciali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e della l.r. 7/2003.

2. In particolare ha facoltà di svolgere i seguenti compiti:

a) approva programmi annuali e poliennali di lavoro;

b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi provinciale, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;

d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;

e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile provinciale;

f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;

g) collabora con gli organi della provincia per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, per gli interventi di emergenza locale e provinciale;

h) Il Presidente del Comitato di Coordinamento provinciale è membro di diritto del Comitato Provinciale di protezione Civile;

Art. 8.

(Funzionamento del comitato di coordinamento provinciale del volontariato)

Vista la Delibera n°113 del 1 marzo 2001 della Giunta Provinciale che istituisce il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile/Ambientale, si istituisce in ogni sede di C.O.M. il Coordinamento del volontariato residente sul territorio afferente al C.O.M..

Il coordinatore del volontario del C.O.M. dovrà lavorare in stretta collaborazione con il Responsabile del C.O.M. e dovrà organizzare turni di reperibilità del volontariato in caso di emergenze.

Tale coordinatore dovrà essere partecipe di tutte le attività di Protezione Civile previste all'art 8 del D.P.R. 194/2001

Art. 9.

(Censimento delle risorse del volontariato)

1. La Provincia promuove, d'intesa con i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco provinciale, al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.

Art. 10.

(Attivazione ed impiego del volontariato)

1. I volontari possono essere impiegati:

a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;

b) in attività di emergenza.

2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera a), i volontari possono essere chiamati a prestare la propria opera dall'autorità di protezione civile competente.

Art. 11.

(Benefici di legge)

1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco nazionale, di cui al d.p.r. 194/2001.

Art. 12.

(Contributi)

1. La Provincia di Alessandria favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, e partecipazione alle attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza.

Art. 13.

(Formazione)

1. La Provincia di Alessandria, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati anche attraverso Centri di Formazione pubblici, ed eventualmente Centri di Servizi.
2. Con successivo provvedimento il Dirigente della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile, sentiti gli uffici competenti, con proprio atto predisporrà il programma formativo di base per i gruppi comunali/intercomunali di Protezione Civile, e rilascio di apposita certificazione e tesserino.

Art. 15

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene trasmesso :

- ai Dirigenti di Settore della Provincia per il successivo inoltrare ai Servizi interessati;
- all'Ufficio Territoriale di Governo;
- all'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Piemonte;
- ai Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane della Provincia di Alessandria;
- alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Ambientale della Provincia di Alessandria

Art. 16

Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Provinciale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile contenuta in altri regolamenti provinciali in contrasto con il presente regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.